



integrotecno

Guida sul tema della previdenza e l'accesso alle prestazioni sociali

La TIC al servizio della disabilità

P.O. F.E.S.R. SICILIA 2007/2013

**ASSE VI "Sviluppo Urbano Sostenibile", ASSE IV "Diffusione della Ricerca,
dell'Innovazione e della Società dell'Informazione"**

OBIETTIVO OPERATIVO 4.2.2 – EX LINEA DI ATTIVITA' 4.2.2.3 OGGI 4.2.2.A



investiamo nel vostro futuro



Sommario

1.	La Previdenza sociale, di cosa si tratta...	3
2.	Prestazioni sociali e lavoro	5
3.	L'invalidità civile	7
3.1	Iter di accertamento dell'invalidità civile	8
3.2	Domanda di aggravamento	12
4.	Le prestazioni economiche	12
4.1	Assegno di invalidità civile	13
4.2	Pensione di inabilità	13
4.3	Indennità di accompagnamento	14
4.4	Indennità di frequenza	14
4.5	Assegno sociale	15
	Sitografia	16



1. La Previdenza sociale, di cosa si tratta...

Art. 38 della Costituzione: *"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.*

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti previsti o integrati dallo Stato".

Quando parliamo di previdenza sociale ci riferiamo a quello strumento di politica sociale destinato a prevenire condizioni di bisogno di soggetti esposti ed economicamente indifesi in quanto totalmente dipendenti dal lavoro quotidiano; è riservato alle classi lavoratrici, le quali fruiscono di determinate prestazioni al fine di riparare le conseguenze dannose derivate da alcuni eventi previsti ed individuati dal legislatore.

I rischi assicurati sono rappresentati dagli infortuni del lavoro e malattie professionali, dall'invalidità o inabilità al lavoro, dalla tubercolosi, dalla disoccupazione involontaria e dalla vecchiaia. Appare evidente che le assicurazioni sociali, essendo dirette alla copertura di determinati rischi e solo di questi, forniscono le prestazioni economiche e sanitarie quando il rischio si è realizzato, ossia quando il soggetto diventa malato, infortunato, invalido o disoccupato, perciò l'intervento ha il carattere riparatore di un danno in atto, ma è privo di una reale efficacia preventiva del danno stesso.

Il finanziamento delle prestazioni previdenziali è basato su un fondo alimentato dai contributi assicurativi versati in parte dal soggetto assicurato ed in parte dal datore di lavoro (salario previdenziale o differito) eventualmente integrati dallo Stato. La previdenza sociale è realizzata mediante le assicurazioni sociali INAIL ed INPS, che non perseguono scopi di lucro; l'assicurazione ha un carattere collettivo sia per la definizione dei rischi e delle prestazioni che per l'iscrizione dei soggetti protetti.

La garanzia della tutela dei rischi è data dalla obbligatorietà ed automaticità dell'assicurazione. L'assicurazione è infatti obbligatoria in quanto le disposizioni



legislative impongono l'iscrizione del lavoratore per il fatto stesso dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, per cui la mancata iscrizione del lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro realizza un fatto antigiuridico sanzionabile.

Sulla base di quanto appena detto, una persona sofferente di gravi malattie o disabilità che sono motivo di difficoltà nella vita sociale e lavorativa, può chiedere di essere riconosciuto ufficialmente persona portatrice di handicap, disabile, invalida civile, invalida del lavoro o anche invalida per servizio. Legalmente, il riconoscimento di ognuna di queste condizioni permette di usufruire di benefici economici e fiscali diversi.

- **Handicap**

La condizione di portatore di handicap grave dà diritto alle agevolazioni previste dalla legge quadro sull'handicap (legge 104 del 1992), cioè a agevolazioni tributarie e fiscali (detraibilità dei sussidi tecnici e informatici, deducibilità delle spese di assistenza specifica, esenzione dal pagamento del bollo auto se l'handicap è di natura motoria, contributi per la modifica degli strumenti di guida, ecc.) e a agevolazioni per i familiari, per usufruire di permessi e di congedi lavorativi.

- **Disabilità**

La presenza di una condizione di disabilità dà diritto ad accedere al sistema che favorisce il loro inserimento e integrazione nel mondo del lavoro (legge 68 del 1999). Tra le misure previste, vi è il collocamento mirato o la possibilità di usufruire dell'obbligo per un'azienda di assumere una quota fissa di lavoratori disabili.

- **Invalidità civile**

Il riconoscimento dell'invalidità civile è invece il requisito essenziale per il diritto ai sussidi previdenziali ed assistenziali per l'invalidità: l'assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità, l'assegno per l'invalidità parziale, l'indennità di frequenza, l'assegno di accompagnamento. L'invalido civile ha diritto anche all'assistenza sanitaria protesica ed all'esenzione dal ticket sanitario per invalidità. La circolare Inps numero 131 del 28 dicembre 2009 ha fissato la nuova modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità: a partire dal 1° gennaio 2010 le richieste, accompagnate da certificato medico, devono essere inviate all'Inps solo attraverso procedura telematica. È bene ricordare, a questo proposito, che il decreto legge numero 78 del 1° luglio 2009,



con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dei falsi invalidi, ha stabilito che dal 1° gennaio 2010 le domande per ottenere le pensioni di invalidità civile siano indirizzate all'Inps e non più alle Asl.

- **Vari tipi di invalidità**

Gli invalidi del lavoro sono quei lavoratori del settore privato che subiscono un infortunio o contraggono una malattia a causa del lavoro. Se il loro grado di inabilità è compreso fra l'11% ed il 100% della capacità lavorativa, gli invalidi del lavoro hanno diritto alla rendita mensile per inabilità permanente, erogata dall'Inail, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oltre che ad altre prestazioni. Gli invalidi per servizio, una volta che hanno ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, hanno invece diritto all'equo indennizzo, alla pensione privilegiata e ad altre prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche di appartenenza. Solo i grandi invalidi di guerra sono riconosciuti automaticamente anche persone con handicap in situazione di gravità. Di conseguenza, i grandi invalidi di guerra possono richiedere i benefici previsti per i portatori di handicap esibendo soltanto l'attestato del diritto alla pensione.



2. Prestazioni sociali e lavoro

Le prestazioni sociali riferite al mondo lavoro servono da supporto a persone che all'improvviso perdono il posto di lavoro perché licenziate, l'azienda dichiara fallimento o perché chiude i battenti per motivi economici. In effetti questa tipologia di prestazione sociale, serve a tutelare il reddito dei lavoratori che di colpo si vengono a trovare in questa situazione disagiata, ed assicurano un reddito minimo garantito proprio per sopperire ad esigenze economiche e alla sopravvivenza.

Un esempio molto semplice è quello della cassa integrazione che in genere dura un anno (dipende se è ordinaria o straordinaria) e viene introdotta dall'azienda per diversi motivi che vanno dalla sovrapproduzione al rinnovo dei quadri aziendali o delle strutture



produttive. Da aggiungere che spesso il Ministero del lavoro se ne fa carico, garantendo un proroga fino a tre anni per dare tempo all'azienda di riorganizzarsi, ed al lavoratore stesso di cercare un eventuale nuovo impiego in previsione di una chiusura definitiva dell'azienda. Le prestazioni sociali erogate per invalidità e vecchiaia, costituiscono invece un diritto per tutti coloro che hanno raggiunto l'età pensionabile, indipendentemente se hanno lavorato o meno. Se sono sempre stati lavoratori occasionali, senza poter versare contributi (minimo 25 anni) hanno diritto comunque ad una pensione cosiddetta "sociale, mentre se i contributi sono sufficienti, si ottiene un vitalizio mensile in proporzione ai contributi versati e all'anzianità di lavoro. La prestazione sociale in tal caso varia a seconda della tipologia di reddito e dall'attività svolta durante il periodo lavorativo.

L'assistenza sanitaria è un'altra prestazione sociale che in un paese come l'Italia, è per tutti. La prestazione in questo caso tiene conto del reddito percepito, per cui ci sono persone monoreddito o senza alcun reddito che ottengono tutto gratis, mentre chi percepisce un reddito elevato ha l'obbligo di pagare il "ticket" (una percentuale minima su farmaci e prestazioni medico-chirurgiche). Infine, la prestazione sociale che forse più si identifica di nome e di fatto all'assistenza ai cittadini bisognosi, è un'altra ovvero il sostegno a persone che non hanno nessun reddito e vivono al di sotto della soglia di povertà.

Proprio di recente è andata in sperimentazione la "Social Card" che nasce per venire incontro alle esigenze di famiglie, e che è un vero e proprio bancomat, su cui mensilmente vengono versate dagli organi preposti, determinati importi per consentire ai bisognosi di fare la spesa o pagarsi le utenze della casa, come gas, luce ed acqua. Questa prestazione sociale ha un limite di tempo e dipende dai fondi disponibili di ogni singolo comune. Tuttavia da sempre, esistono sostegni sociali per persone monoreddito o senza reddito alcuno, e la certificazione a mezzo del modello ISEE, dà diritto comunque a ricevere, requisiti alla mano un sostegno costante e quindi la cosiddetta "prestazione sociale".



3. L'invalidità civile

Possono presentare domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile i cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettuale, il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative.

Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile non devono essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l'invalidità civile è incompatibile.

Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità devono essere presentate all'INPS unicamente per via telematica.

Per esercitare i diritti che spettano alla persona disabile è necessario ottenere il riconoscimento della condizione invalidante.

Il riconoscimento di invalidità civile presuppone una minorazione, che può essere fisica, psichica o sensoriale, che provoca un danno funzionale, cioè la limitazione o la perdita di effettuare un'attività nel modo o nei limiti considerati normali.

Chi è considerato INVALIDO CIVILE?

Può considerarsi invalido civile Il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) che abbia menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo.

Sono comprese le insufficienze mentali e disturbi psichici derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che determinino una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3.

Il minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età.

Il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

Sono considerati invalidi civili anche i ciechi civili e i sordomuti.



3.1 Iter di accertamento dell'invalidità civile

L'art. 20 riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordità) che le domande di accertamento dell'handicap (L. 104/1992) che quelle per la disabilità (L. 68/1999). La disposizione presuppone che esistano una rete e una modalità di comunicazione uniformi su tutto il territorio nazionale che consentano il passaggio dei dati in tempo reale (comma 3).

A tal fine è stata prevista la realizzazione di un'applicazione - che sarà disponibile sul sito www.inps.it - prelevabile dal cittadino o dagli Enti di patronato. L'applicativo gestionale contiene i moduli in formato elettronico da utilizzare per la presentazione delle domande, la compilazione dei certificati, la redazione dei verbali sanitari.

La fase di presentazione della domanda si articola in due fasi:

1. la compilazione del certificato medico (digitale);
2. la presentazione telematica all'INPS direttamente, tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili.

Per poter compilare la certificazione medica on line, i medici dovranno essere abilitati (msg. 29389 del 16/12/2009, 29472 del 17/12/2009 e 29596 del 18/12/2009).

L'abilitazione sarà rilasciata dall'Inps su richiesta dei singoli medici.

Il modulo di richiesta di abilitazione ai servizi telematici, debitamente compilato e sottoscritto dal medico, deve essere presentato direttamente agli uffici INPS.

L'Istituto, quindi, rilascerà un PIN che consentirà al medico certificatore di utilizzare la procedura nella parte relativa alla certificazione sanitaria.

Completata l'acquisizione del certificato medico, il sistema genera una ricevuta con un numero di certificato, che il medico stesso consegna al richiedente affinché lo utilizzi per l'abbinamento della certificazione medica alla domanda. Il certificato medico, deve essere abbinato alla domanda entro il tempo massimo di trenta giorni dal suo rilascio; superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l'inoltro telematico delle domande.

La sezione domanda, da compilare a cura del cittadino o degli Enti di patronato, deve contenere:

- dati anagrafici e di residenza, completi di codice fiscale;



- tipologia della domanda: invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità (un'unica domanda può contenere più richieste);
- primo riconoscimento/aggravamento;
- dati anagrafici eventuale tutore;
- indicazione di domicilio provvisorio;
- indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.

La procedura consente l'invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti. Ad invio correttamente avvenuto il sistema rilascia ricevuta dell'accettazione della domanda contenente:

- Sede Inps presso cui è stata presentata la domanda;
- anagrafica dell'istante;
- data di presentazione;
- accertamento/i richiesto/i;
- eventuale Patronato o Associazione di categoria (identificativo interno del Patronato o dell'Associazione di categoria);
- numero di protocollo della domanda;
- numero Domus.

Al fine di consentire la definizione delle date di visita contestualmente alla presentazione della domanda, l'Inps mette a disposizione delle ASL un sistema di gestione di un'agenda appuntamenti per la calendarizzazione delle visite e di invito a visita.

Pertanto nella ricevuta, come valore aggiunto, potrà essere presente la data di convocazione a visita.

Il cittadino può, in caso di impedimento, modificare la data di visita proposta dal sistema una sola volta ed entro limiti di tempo predefiniti. Se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa

Tutto il processo amministrativo e sanitario, nonché lo stato di lavorazione della domanda successivamente alla conclusione della fase sanitaria sarà consultabile dal cittadino o dagli Enti di patronato direttamente sul sito www.inps.it, attraverso un PIN rilasciato dall'Istituto. Per ottenere il PIN il cittadino potrà farne richiesta telefonando al



Contact Center Inps-Inail (al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico) o direttamente sul sito dell'Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria). I cittadini ai quali non può essere rilasciato il PIN attraverso le modalità sopradescritte perché l'Istituto non dispone dei dati anagrafici, devono richiederlo direttamente presso gli uffici INPS portando con sé un documento d'identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.

Per i minori non ancora in possesso del documento d'identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria.

Accertamento sanitario

L'istante viene visitato dalla Commissione Medica ASP integrata dal medico INPS. L'istante può, qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, attraverso il proprio medico abilitato, richiedere visita domiciliare. Infatti il medico, in questo caso, compila ed invia (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell'Inps) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.

Il Presidente della Commissione si pronuncia in merito alla certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.

Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell'eventuale concessione.

Contestualmente alla emanazione delle nuove disposizioni in materia, il Ministero della Salute ha nominato una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità (comma 6).

Verifiche ordinarie

L'Istituto effettuerà delle verifiche ordinarie nella misura tra il 2 ed il 5% sui verbali definiti annualmente dalla Commissione medica ASL, indipendentemente dal loro esito, attraverso un controllo da parte di Centri Medico Legali dislocati in regioni diverse da



quelle in cui è avvenuto l'accertamento, al fine di realizzare obiettivi di omogeneizzazione valutativa con modalità di interazione territoriale.

Verifiche straordinarie

Il piano di verifiche straordinarie sulla permanenza dello stato invalidante programmato per l'anno 2010, prevede l'effettuazione di 100.000 visite.

Funzione di concessione

La concessione delle provvidenze economiche è espressamente attribuita alle Regioni dall'articolo 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie per l'invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.

Per i verbali che possono dare diritto ad un riconoscimento economico, l'interessato viene invitato a completare, l'inserimento dei dati necessari per l'accertamento dei requisiti socio-economici e della modalità di pagamento richiesta.

Sulla scorta dei dati comunicati, gli uffici INPS competenti effettueranno i controlli amministrativi e reddituali e, se viene riconosciuto il diritto, procederanno alla liquidazione della prestazione economica.

All'interessato verrà inviata comunicazione di erogazione o reiezione della prestazione.

Ricorsi

Avverso il mancato riconoscimento sanitario è ammesso il solo ricorso in giudizio entro 180 giorni - a pena di decadenza - dalla notifica del verbale sanitario. Le recenti innovazioni non prevedono l'introduzione del ricorso amministrativo né di altre forme di contenimento del contenzioso.

La recente normativa introduce la qualificazione dell'Inps come unico legittimato passivo.

L'Inps diventa unica "controparte" nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali. Nel caso in cui il Giudice nomini un



consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'Inps. Il consulente nominato ha l'obbligo, a pena di nullità, di inviare apposita comunicazione sull'inizio delle operazioni peritali al direttore della sede provinciale dell'Inps competente (comma 5).

3.2 Domanda di aggravamento

In caso di peggioramento delle condizioni di salute puoi richiedere una nuova visita per l'“aggravamento”, al fine di ottenere una valutazione dell'invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla Commissione di prima istanza. La domanda va presentata all'Inps territorialmente competente, utilizzando i modelli forniti dalla stessa, tenendo presente che occorre: z specificare che si tratta di domanda di aggravamento; z allegare documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni 17 del quadro clinico preesistente, pena l'esclusione della verifica; z allegare copia del verbale del precedente riconoscimento di invalidità.



4. Le prestazioni economiche

- assegno mensile
- pensione di inabilità
- indennità di accompagnamento (incapacità di deambulare o svolgere gli atti quotidiani della vita)
- indennità di frequenza (minori di 18 anni)
- pensione/assegno sociale (ultra65enni- da gennaio 2013 il requisito anagrafico passa a 65+3mesi per arrivare nel 2018 a 66 più l'incremento della speranza di vita)



4.1 Assegno di invalidità civile

L'assegno di invalidità civile viene erogato in 13 mensilità. L'importo varia annualmente.

I requisiti per il diritto sono:

- età compresa tra i 18 e i 65 anni (da gennaio 2013 il requisito anagrafico passa a 65 +3 mesi per arrivare nel 2018 a 66 più l'incremento della speranza di vita)
- invalidità non inferiore al 74% (invalidità parziale)
- non superare il limite di reddito stabilito annualmente dalla legge
- non svolgere attività lavorativa

L'assegno mensile è incompatibile con:

- le pensioni dirette di invalidità erogate dal fondo dei lavoratori dipendenti e autonomi dell'Inps, e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti a carattere obbligatorio
- le prestazioni dirette concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, lavoro o servizio

E' data facoltà all'interessato di optare per il trattamento più favorevole. Gli invalidi civili titolari di assegno sono obbligati ad inviare telematicamente all'Inps (tramite i Caf o direttamente utilizzando il PIN personale) una dichiarazione di responsabilità in cui si attesti di prestare o non prestare attività lavorativa.

4.2 Pensione di inabilità

La pensione di inabilità civile viene erogata in 13 mensilità. L'importo varia annualmente. I requisiti per il diritto sono:

- età compresa tra i 18 e i 65 anni (ultra65enni -da gennaio 2013 il requisito anagrafico passa a 65 +3 mesi per arrivare nel 2018 a 66 più l'incremento della speranza di vita)



- inabilità lavorativa totale e permanente del 100% (invalidità totale)
- non superare il limite di reddito stabilito annualmente dalla legge

4.3 Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento viene erogata in 12 mensilità. L'importo varia annualmente.

La norma prevede che la prestazione economica possa essere concessa agli invalidi civili totalmente inabili, che necessitano di assistenza continua e nei cui confronti la competente commissione sanitaria abbia accertato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità di svolgere gli atti quotidiani della vita. L'indennità è prevista a prescindere dall'età e dal reddito dell'invalido. Sono esclusi dal diritto a tale prestazione gli invalidi che:

- sono ricoverati gratuitamente in istituto
- percepiscono un'analogia indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole

Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento devono inviare telematicamente all'Inps (tramite i Caf o direttamente utilizzando il PIN personale) una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto, ed in caso affermativo se a titolo gratuito.

4.4 Indennità di frequenza

L'indennità di frequenza viene corrisposta per l'effettiva durata di un trattamento di riabilitazione o per la frequenza di corsi scolastici, ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione degli stessi. La prestazione può essere erogata massimo per 12 mesi e l'importo varia annualmente.

I requisiti per il diritto sono:

- età inferiore a 18 anni;



- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o essere minori ipoacusici con una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz;
- ricorso continuo o periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici, o frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, o centri di formazione addestramento professionale;
- non superare il limite di reddito (personale del bambino) stabilito annualmente dalla legge.

Gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza devono inviare telematicamente all'Inps (tramite i Caf o direttamente utilizzando il PIN personale) una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto.

4.5 Assegno sociale

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero.

Il soggiorno all'estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell'assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

L'assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.

Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti:

- 65 anni e 3 mesi di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;



- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

Sitografia

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5358>

<http://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/invalidita-civile>

<http://www.handylex.org/cgi-bin/hl3/cat.pl?v=a&d=h&c=1500>

<http://www.lavoro.gov.it/AreaPrevidenza/Pages/HomePrevidenza.aspx>

http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Invalidita_Civile_e_Pr_evidenza/Invalidita_civile_Aventi_diritto_-_Accertamento/info1199389364.html